

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RESTIVO)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(FANFANI)

col Ministro delle Finanze

(PRETI)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ANDREOTTI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(TOLLOY)

NELLA SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1967

Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, riguardante la corresponsione di un'integrazione per i semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1967 nei Paesi della C.E.E. e destinati alla disoleazione

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, è inteso a disciplinare l'applicazione degli interventi di cui all'articolo 27 del Regolamento comunitario n. 136/66 del 22 settembre 1966, ove è prevista la concessione di un'integrazione di prezzo per i semi di colza, ravizzone e girasole raccolti e trasformati nella Comunità quando il prezzo indicativo fissato per tali semi dalla CEE risulti superiore al prezzo del mercato mondiale.

Altre norme comunitarie relative a tale intervento, sono state adottate con i successivi Regolamenti n. 116/67 e 224/67. In particolare il Regolamento n. 116 ha stabilito che ogni Stato membro deve instaurare un regime di controllo sia al fine di evitare che i semi importati da Paesi terzi possano fruire dell'integrazione, sia per impedire che i semi prodotti nella Comunità e già ammessi al beneficio dell'intervento in parola, siano sottratti alla disoleazione e possono quindi ricevere nuovamente l'integrazione: l'articolo 3 dispone inoltre che ogni Stato membro è tenuto a rilasciare un certificato di « Integrazione comunitaria » (denominazione stabilita dal Regolamento n. 224/67 che descrive anche le indicazioni che devono esservi contenute) sia nel caso in cui l'ammontare dell'integrazione richiesta sia quella applicabile il giorno nel quale viene rilasciato il certificato, sia nel caso di fissazione anticipata dell'integrazione.

L'articolo 1 del decreto-legge prevede la attribuzione all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) del compito di corrispondere l'integrazione sopra indicata, risultando tale Organismo, in relazione alle proprie finalità di istituto, il più idoneo all'esercizio del particolare intervento.

L'articolo 2 stabilisce che i principi ed i criteri da seguire per la corresponsione della integrazione sono quelli indicati nei citati regolamenti nn. 116 e 224/1967/CEE e che l'ammontare dell'integrazione fissato dai competenti Organi della CEE sia reso di pubblico dominio mediante l'affissione di un apposito avviso presso la sede del Ministero delle finanze e venga riportato setti-

manalmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nella rubrica « Disposizioni e comunicati ».

Con l'articolo 3 si dispone che l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, per l'esecuzione dei compiti alla medesima affidati con l'articolo 1, si avvale degli Ispettorati provinciali dell'alimentazione i quali, una volta esaminati i documenti di rito, provvedono al pagamento dell'integrazione agli aventi diritto con ordinativi su aperture di credito disposte a loro favore dalla stessa Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

L'articolo 4 dispone che i moduli per la domanda di concessione dell'integrazione vengono rilasciati dagli Ispettorati provinciali dell'alimentazione, mentre alla materiale liquidazione dell'integrazione medesima provvedono gli Ispettorati che hanno competenza nel territorio ove ha sede lo stabilimento di estrazione presso il quale i semi sono stati posti sotto controllo.

Con l'articolo 5 si demanda al Ministero delle finanze il compito di istituire i controlli suindicati, di fissare le prescrizioni relative ai certificati di « Integrazione comunitaria » e di provvedere alla loro convalida.

Inoltre lo stesso Ministero delle finanze è autorizzato ad impartire le disposizioni per l'attuazione degli eventuali provvedimenti relativi alla modifica dell'ammontare dell'integrazione ed alla sospensione della prefissazione di detto ammontare adottati dai competenti Organi della CEE a norma dell'articolo 7 del Regolamento comunitario n. 116/67 in caso di situazione anormale nel mercato dei semi della Comunità.

L'articolo 6 prevede che la concessione del beneficio della prefissazione dell'integrazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del Regolamento n. 116/67, sia subordinata alla costituzione di un deposito cauzionale o alla prestazione di fidejussione bancaria per importo di lire 1.875 per 100 chilogrammi di semi, al fine di evitare incentivo a sottrarre i semi al controllo o a presentare indebite richieste di integrazione.

Gli articoli dal 7 al 12 riguardano modifiche al regime fiscale degli olii da semi resisi necessarie a seguito dell'entrata in vigore delle nuove norme comunitarie.

L'articolo 7 stabilisce un sistema più rapido e semplice per il rimborso delle imposte di fabbricazione concernenti le esportazioni di olii e dei prodotti da essi derivati.

L'articolo 8 prevede l'istituzione di un diritto erariale speciale in aggiunta all'imposta di fabbricazione ed alla corrispondente sovrimposta di confine sugli olii di semi di colza e di ravizzone sia tal quali sia contenuti in semi oleosi o in altri prodotti.

In conseguenza è stato applicato il diritto erariale speciale sugli olii di colza e di ravizzone parzialmente o totalmente idrogenati, importati dall'estero, dato che gli olii di colza e di ravizzone sottoposti a idrogenazione in territorio nazionale assolvono in precedenza il diritto erariale speciale all'atto del pagamento dell'imposta di fabbricazione.

Lo scopo di tale diritto erariale speciale è quello di rialzare il prezzo degli olii di colza. Infatti, a seguito dell'entrata in vigore, negli altri Paesi della CEE, delle norme concernenti il regime di sostegno dei semi di colza prodotti nella Comunità, si è verificata una situazione anomala, che è già stata denunciata ai competenti Organi della CEE, per effetto della quale gli olii di colza sono prodotti a prezzi notevolmente inferiori a quelli degli altri olii da semi.

Poichè tale situazione ha determinato nel nostro Paese una grave crisi del settore, la istituzione del diritto erariale speciale sopracitato si rivela quale unico mezzo idoneo a porre, con l'urgenza che il caso richiede, un rimedio agli inconvenienti già verificatisi e ad evitare ulteriori gravissimi danni, in attesa che in sede comunitaria vengano studiate e approvate le opportune modifiche, per la campagna 1968-69, delle citate norme concernenti il regime di sostegno dei semi di colza e ravizzone prodotti nei Paesi della Comunità.

Gli articoli 9 e 10 contengono norme transitorie che, al fine di evitare ingiustificati danni agli operatori, escludono dal diritto erariale speciale le partite di semi di colza e di ravizzone, di olio di colza e di ravizzone,

di olio di colza e di ravizzone parzialmente o totalmente idrogenati e di prodotti diversi dai semi contenenti oli di colza e di ravizzone per le quali alla data di entrata in vigore del decreto sia stata già presentata in dogana dichiarazione di importazione, nonchè le partite di semi di colza e di ravizzone di origine nazionale per le quali alla stessa data sia stata presentata la dichiarazione di lavoro ed, infine, gli olii di semi di colza e di ravizzone, di olio di colza e di ravizzone parzialmente o totalmente idrogenati che, sempre alla data di entrata in vigore del decreto, siano comunque o dovunque giacenti in territorio nazionale.

Gli articoli 11 e 12 infine, prevedono, rispettivamente una modifica all'aliquota dell'IGE per i semi oleosi e per gli olii di semi greggi nonchè la correlativa modifica della aliquota in base alla quale si attua, per gli olii di semi raffinati o comunque trattati con procedimenti fisico-chimici, la restituzione dell'IGE all'esportazione e la corrispondente imposizione di conguaglio alla importazione.

Le modifiche proposte sono giustificate dalla necessità di perequare il trattamento fiscale degli olii di semi di estera provenienza a quello degli stessi olii di semi prodotti in territorio nazionale.

L'articolo 13 contiene norme finanziarie per l'applicazione del provvedimento, ponendo l'onere a carico del « Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo in applicazione di regolamenti comunitari ».

Le suindicate disposizioni assumono carattere d'urgenza in quanto occorre rendere applicabili anche nel nostro Paese le disposizioni comunitarie riguardanti la materia in esame, entrate in vigore il 1° luglio ultimo scorso. Inoltre il sollecito intervento legislativo consentirebbe ai nostri operatori di poter godere di parità di condizioni con gli altri operatori della Comunità economica europea in ordine ai benefici previsti dalle cennate norme comunitarie.

Si è ritenuto perciò necessario emanare il provvedimento nella forma di decreto-legge.

Del suindicato decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, riguardante la corresponsione di un'integrazione per i semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1967 nei Paesi della CEE e destinati alla disoleazione.

ALLEGATO

Decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 21 novembre 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il regolamento n. 136/66/C.E.E. adottato il 22 settembre 1966 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Visti i regolamenti n. 116/67/C.E.E. adottato il 6 giugno 1967 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi ed il regolamento n. 224/67/C.E.E. adottato il 28 giugno 1967 dalla Commissione della C.E.E. relativo a talune modalità riguardanti l'integrazione per i suindicati semi;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale viene istituita l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme intese a dare attuazione alle disposizioni del ricordato regolamento comunitario n. 136/66 per la parte dello stesso relativa agli oli vegetali diversi dall'olio di oliva ed ai semi oleosi prodotti nella Comunità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

DECRETA:

Art. 1

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) provvede, secondo le norme del presente decreto, a corrispondere l'integrazione per i semi di colza, ravizzone e girasole, prevista dall'articolo 27 del Regolamento comunitario del 22 settembre 1966, n. 136/66, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune di mercato nel settore dei grassi.

Art. 2

L'integrazione di cui al precedente articolo 1 è corrisposta, secondo i principi ed i criteri indicati dai Regolamenti comunitari n. 116/67 del 6 giugno 1967 e n. 224/67 del 28 giugno 1967, per prodotto comunitario raccolto nella campagna 1967 e utilizzato per la produzione di olio.

L'ammontare dell'integrazione, determinato dai competenti organi della C.E.E., viene reso di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede del Ministero delle finanze e viene riportato settimanalmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana nella rubrica « Disposizioni e comunicati ».

Art. 3

Per l'esecuzione dei compiti ad essa affidati con il presente decreto, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo si avvale degli Ispettorati provinciali dell'alimentazione.

A tale scopo i suddetti Ispettorati provvederanno ad espletare i servizi necessari onde assicurare l'esatta applicazione delle norme del presente decreto.

Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione provvede al pagamento dell'integrazione di prezzo spettante agli aventi diritto con ordinativi su aperture di credito disposte a suo favore dalla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

I rendiconti sugli ordini di accreditamento di cui al precedente comma sono resi con le modalità indicate all'articolo 60 del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dal capo dell'Ispettorato predetto e sono soggetti al controllo successivo delle Ragionerie regionali dello Stato e delle Delegazioni della Corte dei conti competenti per territorio.

Art. 4

L'integrazione di cui al precedente articolo 1 verrà concessa, su domanda delle ditte interessate, corredata del relativo certificato e secondo le istruzioni che saranno emanate dal Ministero delle finanze in relazione ai compiti allo stesso affidati con successivo articolo 5, dall'Ispettorato provinciale dell'alimentazione nella cui giurisdizione ha sede lo stabilimento di estrazione presso il quale i semi sono stati posti sotto controllo.

I moduli per la domanda di concessione della integrazione di cui sopra debbono essere ritirati presso gli Ispettorati provinciali dell'alimentazione.

Art. 5

Ai controlli previsti dagli articoli 2, 8 e 10 del regolamento n. 116/67 provvede il Ministero delle finanze cui compete altresì di fissare le prescrizioni concernenti i certificati di cui all'articolo 3 del predetto regolamento comunitario e di provvedere alla loro convalida, sia nel caso in cui l'ammontare della integrazione sia quello applicabile il giorno in cui viene rilasciato il certificato stesso, sia nel caso di fissazione anticipata dell'ammontare dell'integrazione.

Il Ministero delle finanze è autorizzato ad impartire le disposizioni per l'attuazione degli eventuali provvedimenti relativi alla modifica dell'ammontare dell'integrazione e alla sospensione della prefissazione di detto ammontare adottati dai competenti organi della C.E.E. a norma dell'articolo 7 del Regolamento comunitario n. 116/67 in caso di situazione anormale nel mercato dei semi della Comunità.

Art. 6

L'interessato, in caso di fissazione anticipata dell'ammontare dell'integrazione secondo la facoltà prevista dall'articolo 3 dell'anzidetto regolamento comunitario, è tenuto, all'atto della presentazione della domanda di prefissazione, a costituire un deposito cauzionale di lire 1.875 per 100 chilogrammi di semi di colza, di ravizzone e di girasole, ovvero a prestare fidejussione bancaria per un medesimo ammontare.

Le modalità per la costituzione della cauzione o per la prestazione di fidejussione, nonché per lo svincolo o incameramento totale o parziale delle somme corrispondenti a tali garanzie finanziarie, saranno determinate con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e foreste, per il tesoro, per il commercio con l'estero e per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Art. 7

Per gli olii di oliva, per gli olii di sansa di oliva e per gli olii da semi nonché per gli olii acidi di raffinazione di oliva e di semi e per gli acidi grassi sia di oliva che di semi, esportati tal quali o contenuti in prodotti esportati, l'imposta di fabbricazione viene rimborsata o accreditata alle ditte interessate secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 8

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 1968, l'olio di semi di colza e di ravizzone prodotto in territorio nazionale è assoggettato ad un diritto erariale speciale di lire 20 al chilogrammo.

Per lo stesso periodo tale diritto erariale speciale si applica anche all'olio di semi di colza e di ravizzone, proveniente dall'estero, tal quale o contenuto nei semi oleosi o in altri prodotti diversi dai semi.

Lo stesso diritto e per il medesimo periodo si applica all'olio di colza e ravizzone parzialmente o totalmente idrogenato importato dall'estero.

Il diritto erariale speciale stabilito con il presente articolo si applica in aggiunta all'imposta di fabbricazione o alla corrispondente sovrimposta di confine previste dall'articolo 16 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143.

È escluso dal pagamento del diritto erariale speciale l'olio contenuto nei semi di colza e di ravizzone destinati ad usi diversi dalla disoleazione.

Art. 9

Il diritto erariale speciale di cui al precedente articolo non viene applicato per le partite di semi di colza e di ravizzone, di olio di colza e di ravizzone, di olio di colza e di ravizzone parzialmente o totalmente idrogenato e di prodotti diversi dai semi e contenenti olii di colza e di ravizzone, per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata già presentata in dogana dichiarazione di importazione.

Il diritto erariale speciale di cui al precedente articolo non si applica altresì per le partite di semi di colza e di ravizzone di origine nazionale per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata già presentata la dichiarazione di lavoro prevista dall'articolo 8 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385 e dallo articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495.

Art. 10

Sono esclusi dal pagamento del diritto erariale speciale gli oli di semi di colza e ravizzone e gli oli di semi di colza e di ravizzone parzialmente o totalmente idrogenati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano comunque e dovunque giacenti in territorio nazionale.

Art. 11

Per gli atti economici concernenti il commercio dei semi e frutti oleosi destinati alla disoleazione l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura del 3 per cento. Gli olii da semi, anche se destinati alla raffinazione per uso alimentare, sono assoggettati all'imposta generale sull'entrata nella misura del 5 per cento.

Analogo trattamento si applica per l'importazione dall'estero di detti prodotti.

Per gli oli da semi allo stato commestibile, prodotti in Italia o importati dall'estero, resta in vigore l'imposta generale sull'entrata nella misura del 1,30 per cento prevista dall'articolo 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941 e successive modificazioni.

Art. 12

Per gli olii da semi raffinati o comunque trattati con procedimenti fisico-chimici esportati allo estero, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilita nella misura del 7 per cento.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nella stessa misura del 7 per cento è fissata l'aliquota in base alla quale, a norma della legge 31 luglio 1954, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni, si attua l'imposizione di conguaglio sugli olii da semi e frutti oleosi raffinati o comunque trattati con procedimenti fisico-chimici importati dall'estero sia per usi alimentari che per usi tecnici.

Art. 13

L'onere relativo agli interventi previsti dal presente decreto graverà sul « Fondo di rotazione per gli interventi nel settore agricolo in applicazione di regolamenti comunitari » di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito in legge 13 maggio 1967, n. 267, secondo le modalità in esso previste.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1967

SARAGAT

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

MORO - RESTIVO - FANFANI - PRETI
COLOMBO - ANDREOTTI - TOLLOY